sistenza degli orfani di guerra nell'ambito provincia.

Il Comitato è composto:

del prefetto, presidente;

del giudice per le tutele presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo;

del procuratore del Re dello stesso tribunale;

del medico provinciale;

di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

del provveditore agli studi;

di due ufficiali superiori, anche in congedo, uno dei quali appartenente, s'è possibile, alla regia marina, designati dai rispettivi ministri;

di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali di cui all'articolo 13 che abbia nella provincia un ente da esso dipendente;

di un delegato designato da tutte le istituzioni pubbliche della provincia, che hanno per iscopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Veroni. Ne ha facoltà.

VERONI. Mi ero inscritto a parlare sull'articolo 9, quando non era ancora iniziata la discussione generale; ma poichè l'articolo 9 ha formato oggetto di largo dibattito nella discussione stessa, e gli oratori che mi hanno preceduto hanno intrattenuta l'attenzione della Camera sul modo di composizione del Comitato provinciale, io mi limiterò a dire che le ragioni addotte dai colleghi e oggi così magistralmente esposte e ratificate dall'autorità dell'onorevole ministro, sono tanto convincenti che la Camera vorrà, in dissenso con quanto ha approvato il Senato, riconoscere la bontà delle disposizioni contenute nell'articolo 9 ed approvarlo così come la Commissione lo propone alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Storoni ha presentato il seguente emendamento firmato dagli onorevoli Giaracà, Mancini ed altri otto deputati:

« All'articolo 9, *aggiungere*: Di due membri eletti dal Consiglio provinciale ».

Prego l'onorevole Storoni di dirmi in qual punto dell'articolo dovrebbe essere inserito il suo emendamento.

STORONI. Dopo le parole: provveditore agli studi.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di svolgerlo.

STORONI. Le ragioni del mio emendamento sono già state svolte ed è inutile ritornarvi sopra, poichè l'emendamento è accettato dalla Commissione e sembra che l'onorevole ministro non dissenta.

PEANO, *relatore*. Dichiaro che la Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Storoni.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 9 con l'emendamento dell'onorevole Storoni, accettato dall'onorevole ministro dell'interno e dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il Comitato provinciale ha capacità di acquistare e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni disposti a favore del Comitato provinciale o delle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza degli orfani, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, numero 1442.

Il Comitato provinciale non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462. Esso è inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

A questo articolo l'onorevole Casalini propone il seguente emendamento:

« *Aggiungere in fine*:

Tanto il Comitato nazionale quanto i Comitati provinciali godono della franchigia postale ».

PEANO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *relatore*. Mi pare che questo emendamento possa essere accettato, poichè il Comitato provinciale è pure un ente pubblico. Avverto che l'articolo 14 si collega